

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1540**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI SILVESTRO, MORO, CRISTOFORI, D'AIMMO,
CARLOTTO***Presentata il 5 aprile 1984***Disposizioni in materia di impiego
di carburanti per uso agricolo e industriale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali, modificato dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, chiunque voglia esercitare un deposito per uso privato agricolo od industriale di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, con capacità superiore ai 10 metri cubi, deve farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione (UTIF) competente per territorio.

È noto, altresì, come il mondo agricolo, specie quello dei coltivatori, abbia prodotto, dal lontano 1957 ad oggi, uno sforzo di razionalizzazione, ammodernamento e meccanizzazione delle aziende condotte, ta-

le da rendere improponibile ogni ipotetico paragone tra presente e passato.

Si parla addirittura, secondo certe stime, di una meccanizzazione agricola media decuplicata rispetto al 1957.

Ciononostante continua a valere la disposizione dell'articolo 1, dianzi citata, per cui ogni deposito di carburante, per uso agricolo, eccedente la capacità di 10 metri cubi soggiace all'obbligo della denuncia all'UTIF, con tutta una susseguente serie di vincoli ed oneri che invece di rendere meno gravosa l'attività imprenditoriale agricola finisce per soffocarla, appesantendola e burocratizzandola oltre ogni misura.

Si pensi, per fare degli esempi, alla sericoltura, che abbisogna in ogni momento di notevolissime disponibilità di carburante per riscaldare le serre, all'avicoltura o a tutte quelle attività agricole ormai gene-

ralizzate che si possono esplicitare con efficienza e profitto solo disponendo di mezzi meccanici potenti.

Se, dunque, questa è l'odierna realtà non sembra più procrastinabile una modifica della legislazione sul punto, che elevi il predetto limite di 10 metri cubi a non meno di 30 metri cubi, quando i depositi siano predisposti per l'esercizio di attività agricola e, quindi, per uso agricolo.

Né si possono dimenticare tutti quei numerosissimi coltivatori ed agricoltori, che hanno contribuito ad evidenziare l'urgenza dell'intervento legislativo, per i quali si sta domandando giudizialmente la condanna al pagamento delle somme di cui all'articolo 13 della legge citata n. 474 del 1957, come modificato dall'articolo 21 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, per la mancata denuncia di giacenze di carburante superiori al limite di cui al sopra richiamato articolo 1, consumata non certo per dolo, ma per i descritti motivi tecnici di forza maggiore.

Peraltro, se i problemi esposti evidenziano il grave disagio degli operatori agricoli chiamati ad applicare disposizioni superate dalla attuale realtà tecnologica, altri problemi sono sorti, in tema di carburanti agevolati agricoli, a turbare il sereno esercizio delle imprese agricole.

Ci si riferisce, in particolare, alle migliaia di processi verbali di accertamento che vengono notificati dalle Intendenze di finanza con l'ingiunzione di pagare le somme più disparate (che vanno per la stessa presunta infrazione da un massimo di 1.500.000 lire ad un minimo di 150.000 lire), a coloro (nella quasi totalità coltivatori diretti) che abbiano omesso di denunciare nei termini di legge le rimanenze non utilizzate di carburante acquisito per uso agricolo a prezzo agevolato.

I conduttori, infatti, di imprese agricole che intendono ottenere carburante a prezzo agevolato sono tenuti, in forza dello articolo 17 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, come modificato dall'articolo 23 del decreto ministeriale 10 marzo 1970, a presentare apposita dichiarazione da cui risulti, tra l'altro, l'entità del carburante agevolato posseduto e non ancora utilizzato.

Ma l'omessa dichiarazione di tale entità non comporta alcuna particolare sanzione, considerando il silenzio in merito della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, come di ogni altra legge.

L'assenza di sanzione, peraltro, è facilmente comprensibile stante l'impossibilità, per chi non specifichi, nella domanda la quantità posseduta di carburante ottenuto a prezzo agevolato, di acquisire altro carburante dello stesso tipo.

In altre parole è prevista una sanzione di fatto e non specifica.

Recita, infatti (in base alla delega contenuta nell'articolo 5, terzo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1852), l'articolo 3 del decreto ministeriale 10 marzo 1970, che ha modificato il primo comma dell'articolo 23 del decreto ministeriale 6 agosto 1963:

« Alla fine di ogni anno e non più tardi del 30 giugno dell'anno successivo, gli utenti dovranno presentare la dichiarazione di cui all'articolo 17, nonché i libretti di controllo e quelli supplementari alla Sezione provinciale dell'UMA che ne accerta la regolare tenuta ».

Aggiunge il secondo comma dell'articolo 23 citato (rimasto invariato) che se dal riscontro emergono irregolarità, la Sezione provinciale rimette i libretti, con le proprie osservazioni all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per i provvedimenti di competenza.

La sanzione dell'ammenda però (ora pena pecuniaria, *ex lege* n. 689 del 1981) si fonda per le citate Intendenze sul disposto dell'articolo 20, primo comma, della richiamata legge 31 dicembre 1962, n. 1852, per il quale « chiunque non osserva le modalità per l'applicazione della esenzione di cui all'articolo 5 ed al settimo comma dell'articolo 12, è punito con l'ammenda fino a lire trecentomila (ora pena pecuniaria 900 mila lire per alcuni, di 1.500.000 lire per altri) salvo che il fatto costituisca reato più grave ».

Ma la disposizione, come è facile rilevare, per i principi che presiedono all'interpretazione delle norme penalmente sanzionate, trova applicazione solo rispetto al-

la violazione di obblighi comportamentali stabiliti nei richiamati articoli 5 e 12, settimo comma; solo, cioè, rispetto alla violazione dell'obbligo di adulterare la benzina destinata all'uso agricolo agevolato (articolo 5, primo comma, citato) ed alla violazione degli obblighi da osservare per il reimpiego dei prodotti recuperati dopo particolari lavorazioni (articolo 12, settimo comma, citato); obblighi comportamentali, quindi, scaturenti da disposizioni rivolte ai rivenditori di carburante che nulla hanno a che vedere con la presentazione o l'omissione della denuncia in parola da parte di soggetti completamente diversi.

In altri termini, la presentazione delle predette denunce entro il termine fissato dal decreto ministeriale del 1970, non può essere qualificata come una « modalità » da osservare per l'applicazione della esenzione perché questo non afferma il menzionato articolo 20 e perché la presentazione della denuncia medesima si rivolge in un adempimento per facilitare i controlli sulla presenza dei presupposti di un trattamento di favore già goduto e non in una « modalità » per l'applicazione dell'esenzione stessa.

È allora da escludere che il richiamato articolo 20 della legge n. 1852 del 1962 possa costituire la base normativa per l'applicazione della sanzione di cui si discute.

Risulta, pertanto, del tutto illegittimo il comportamento delle Intendenze di finanza e degli uffici regionali (che in base all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ora esercitano i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze, riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura) quando ritengono passibile di sanzione pecuniaria anche la inosservanza del termine di presentazione delle dichiarazioni predette da parte dei coltivatori e degli altri operatori agricoli.

Per evitare, quindi, ulteriori e più rilevanti danni ad una categoria che è già penalizzata da retribuzioni medie pari alla metà di quelle vigenti nel settore industriale e terziario, si ritiene quanto mai urgente intervenire proponendo una interpretazione autentica del dettato normativo sul punto, necessario a fugare ogni incertezza e a sanare e tutelare le posizioni pregresse.

Invero, se si continuassero a tollerare interpretazioni del genere si avvalerebbero e legittimerebbero comportamenti di fatto angarianti ed esazioni di somme del tutto spropositate per la tenuità della omissione consumata, a fronte di omissioni e reati ben più gravi, consumati da altre categorie, puniti dal legislatore con pene assai minori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche alle disposizioni concernenti i depositi di olio combustibile per uso agricolo).

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 2 luglio 1957, n. 474, e dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, alle lettere *a)* e *c)* sono soppresse le parole « agricoli » e sono aggiunte le seguenti lettere:

« *d)* l'esercizio di depositi per uso agricolo aventi capacità superiore ai 30 metri cubi;

e) l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi agricoli collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 30 metri cubi ».

ART. 2.

(Disposizione transitoria).

Non è perseguibile ai sensi di legge, né assoggettabile a pene pecuniarie, chi, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbia esercitato un deposito di oli combustibili, per uso agricolo, avente una capacità superiore a 10 metri cubi senza averne fatta preventiva denuncia all'organo competente per territorio.

ART. 3.

(Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852).

La sanzione prevista dall'articolo 20, primo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, deve intendersi rivolta solo alle omissioni ed alle infrazioni consumate per il mancato rispetto di quanto disposto nel primo comma dell'articolo 5 e nel settimo comma dell'articolo 12 della stessa legge.